

InfoCuria  
Case-law

English (en) ▼

[Home](#) > [Search form](#) > [List of results](#) > **Documents**



Language of document :  ECLI:EU:C:2021:162

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 marzo 2021 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Concorrenza – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizioni di applicazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria – Abuso di posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Irricevibilità»

Nelle cause riunite C-434/19 e C-435/19,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 21 gennaio 2019, pervenute in cancelleria il 5 giugno 2019, nei procedimenti

**Poste Italiane SpA**

contro

**Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane** (C-434/19),

e

**Agenzia delle entrate – Riscossione**

contro

**Poste Italiane SpA,**

con l’intervento di:

**Poste italiane SpA – Bancoposta** (C-435/19),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Poste Italiane SpA, da A. Fratini e A. Sandulli, avvocati;

per l’Agenzia delle entrate – Riscossione, da G. Visentini e A. Papa Malatesta, avvocati;

per la Commissione europea, da D. Recchia e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 14, 102, 106 e 107 TFUE.

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, da un lato, Poste Italiane SpA a Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (in prosieguo: «Riscossione Sicilia») (causa C-434/19) e, dall’altro, l’Agenzia delle entrate – Riscossione (in prosieguo: l’«Agenzia delle entrate») a Poste Italiane (causa C-435/19), in merito a domande di pagamento di commissioni rivolte da Poste Italiane ai concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (in prosieguo: l’«ICI») per i servizi di gestione dei conti correnti postali di detti concessionari, dedicati alla riscossione dell’ICI presso i contribuenti.

**Diritto italiano**

L’articolo 2, commi da 18 a 20, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996) (in prosieguo: la «legge n. 662/1996»), prevede quanto segue:

«18. (...) l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. (...)

19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall’Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente [P]oste [I]taliane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti (...). È fatto obbligo all’ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente [P]oste [I]taliane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. (...)».

L'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 – Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (supplemento ordinario alla GURI n. 305 del 30 dicembre 1992) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 504/1992»), così dispone:

«L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario (...). La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire [italiane (ITL)] 3.500 [EUR 1,75 circa] ed un massimo di [ITL] 100.000 [EUR 50 circa] per ogni versamento effettuato dal contribuente».

Gli articoli da 5 a 7 del decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1993, n. 567 – Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale (GURI n. 306 del 31 dicembre 1993), consentono ai soggetti titolari di conto fiscale di versare gli importi concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, nonché le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, direttamente presso gli sportelli del concessionario ovvero, in alternativa, presso una delle aziende di credito mediante delega irrevocabile di versamento al concessionario.

L'articolo 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (supplemento ordinario alla GURI n. 298 del 23 dicembre 1997), ha riservato ai comuni l'adozione della normativa in materia di riscossione dei tributi locali, avente lo scopo di «razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario».

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 – Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (GURI n. 94 del 23 aprile 2001) (in prosieguo: il «decreto presidenziale n. 144/2001»), «[p]er quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali».

Il decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (GURI n. 110 del 13 maggio 2011), come modificato dal decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16 (GURI n. 52 del 2 marzo 2012) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 70/2011»), al suo articolo 7, comma 2, lettera gg-septies prevede quanto segue:

«nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. (...)».

Con la delibera tariffaria n. 57/1996 del Consiglio di amministrazione di Poste Italiane (in prosieguo: la «delibera tariffaria n. 57/1996») è stata prevista l'applicazione di una commissione su ciascuna operazione eseguita nella gestione del rapporto di conto corrente postale intrattenuto dai concessionari del servizio riscossione tributi. Tale commissione è stata fissata, in particolare, in ITL 100 (EUR 0,05 circa) dal 1° aprile 1997 al 31 maggio 2001 e in EUR 0,23 (ITL 450 circa) dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2003.

#### **Procedimenti principali e questioni pregiudiziali**

In Italia, il decreto legislativo n. 504/1992 ha sottoposto i contribuenti assoggettati al pagamento dell'ICI all'obbligo di versare l'importo da essi dovuto a uno dei concessionari dello Stato incaricato di riscuotere tale imposta e di girare tale importo ai comuni beneficiari. Secondo questa stessa normativa, l'ICI deve essere pagata mediante un versamento diretto al concessionario della circoscrizione nella quale è situato il comune beneficiario ovvero mediante versamento su un conto corrente postale intestato a tale concessionario.

Le controversie di cui ai procedimenti principali vertono sulle richieste di pagamento di commissioni rivolte da Poste Italiane a due concessionari incaricati della riscossione dell'ICI: Riscossione Sicilia e l'Agenzia delle entrate.

Il pagamento di tali commissioni è stato richiesto per la gestione, dal 1997 al 2011, dei conti correnti di cui tali concessionari dispongono presso Poste Italiane al fine di consentire ai contribuenti di versarvi le somme da essi dovute a titolo dell'ICI.

Dette commissioni sono state calcolate sulla base della tariffa stabilita dalla decisione tariffaria n. 57/1996.

Nella controversia all'origine della causa C-434/19, Poste Italiane ha adito il Tribunale di Palermo (Italia) affinché il concessionario incaricato della riscossione dell'ICI, divenuto successivamente Riscossione Sicilia, fosse condannato a pagare la commissione dovuta su ciascuna operazione di versamento dell'ICI effettuata da ciascun contribuente mediante bollettino postale sul conto corrente intestato a tale concessionario, vale a dire EUR 0,05 (ITL 100 circa) dal 1° aprile 1997 al 31 maggio 2001, EUR 0,23 (ITL 450 circa) dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2003 e, dopo il 1° gennaio 2004, gli importi corrispondenti alle variazioni tariffarie succedutesi nel tempo. Con sentenza del 7 giugno 2011 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di condanna di cui era investito e, con sentenza dell'11 maggio 2016, la Corte d'appello di Palermo (Italia) ha parzialmente riformato tale sentenza, accogliendo l'appello presentato

da Poste Italiane in quanto quest'ultima aveva fornito la prova delle sue pretese per il periodo successivo al 1° giugno 2006.

Nella controversia all'origine della causa C-435/19, Poste Italiane ha adito il Tribunale di Macerata (Italia) affinché l'Agenzia delle entrate, concessionario incaricato della riscossione dell'ICI, fosse condannata a pagare la commissione dovuta su ciascuna operazione di versamento dell'ICI effettuata da ciascun contribuente mediante bollettino postale sul conto corrente intestato a tale concessionario, vale a dire EUR 0,05 (ITL 100 circa) dal 1° aprile 1997 al 31 maggio 2001 e EUR 0,23 (ITL 450 circa) dal 1° giugno 2001 al 20 dicembre 2001. Con sentenza dell'11 giugno 2009 il Tribunale di Macerata ha respinto la domanda di condanna di cui era investito e, con sentenza del 10 agosto 2016, la Corte d'appello di Ancona (Italia) ha riformato in toto tale sentenza, accogliendo l'appello proposto da Poste Italiane, cui riconosceva il diritto di applicare la commissione controversa e di chiederne il pagamento.

Le controversie di cui ai procedimenti principali sono pendenti dinanzi al giudice del rinvio investito, nella causa C-434/19, dell'impugnazione principale proposta da Poste Italiane e dell'impugnazione incidentale proposta da Riscossione Sicilia e, nella causa C-435/19, dell'impugnazione principale proposta dall'Agenzia delle entrate e dell'impugnazione incidentale proposta da Poste Italiane SpA – Bancoposta.

Per quanto riguarda la legittimità della commissione applicata da Poste Italiane, la Corte di cassazione ha ritenuto, in una sentenza del 26 marzo 2014, che le disposizioni degli articoli da 18 a 20 della legge n. 662/1996 non trovano applicazione ad attività soggette ad un regime di monopolio legale, quale il servizio di conto corrente postale previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992. Essa ha considerato che lo scopo consistente nel massimizzare la riscossione delle imposte attraverso la capillarizzazione del servizio sul territorio, atteso che l'amplissima localizzazione degli uffici postali consente di raggiungere più facilmente i contribuenti, giustifica tale situazione di monopolio legale. Secondo tale sentenza del giudice del rinvio, il decreto legislativo n. 504/1992, istitutivo del monopolio legale di cui trattasi, non prevede la gratuità del servizio di gestione del conto corrente dedicato al versamento dell'ICI, con la conseguenza che, indipendentemente dall'obbligo di apertura del conto corrente postale imposto al concessionario, il servizio deve ritenersi naturalmente oneroso, analogamente al servizio ordinario di conto corrente gestito in regime di libera concorrenza.

Tuttavia, attualmente investito di controversie relative all'obbligo, tra il 1997 e il 2011, di pagare la commissione applicata da Poste Italiane, il giudice del rinvio dubita della legittimità, alla luce delle norme del diritto dell'Unione, e più precisamente di quelle relative al diritto della concorrenza e agli aiuti di Stato, del fatto che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992 riserva a Poste Italiane il servizio di gestione dei conti correnti dedicati alla riscossione dell'ICI.

Secondo tale giudice, il rapporto di natura convenzionale che intercorre tra un comune e il suo concessionario incaricato della riscossione dell'ICI ha ad oggetto lo svolgimento di un'attività economica diretta alla raccolta delle entrate tributarie, che può essere definita come servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Tale rapporto si distinguerebbe da quello, di natura privatistica, che intercorre tra Poste Italiane e il concessionario incaricato della riscossione dell'ICI e che sarebbe inerente all'apertura e alla gestione del conto corrente postale. Detto giudice precisa che l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, nonostante la limitazione da esso introdotta per quanto riguarda la possibilità per il concessionario di scegliere la propria controparte contrattuale, ossia Poste Italiane, non prevede differenze tra il rapporto che intercorre tra questi ultimi e il rapporto che Poste Italiane intrattiene con gli altri suoi clienti titolari di un conto corrente postale.

Detto giudice ritiene che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992 possa considerarsi compatibile con la normativa dell'Unione solo nella misura in cui il servizio di gestione di conto corrente riservato a Poste Italiane venisse attratto nella nozione di «gestione di servizi di interesse economico generale», ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Occorrerebbe stabilire se, nonostante l'assenza di previsioni di legge analoghe nella normativa che disciplina la riscossione dei tributi locali diverse dall'ICI, l'esigenza consistente nel massimizzare l'efficienza della raccolta di quest'ultima imposta grazie alla diffusione capillare sul territorio degli uffici postali corrisponda al requisito della missione specifica e, di conseguenza, se essa giustifichi una limitazione all'applicazione delle regole dell'Unione in materia di concorrenza, ai sensi degli articoli 14 e 106 TFUE.

Nell'ipotesi in cui il servizio legato alla gestione del conto corrente postale destinato alla riscossione dell'ICI fosse considerato un servizio di interesse economico generale, il giudice del rinvio domanda, in primo luogo, se il potere conferito a Poste Italiane di determinare la commissione possa essere qualificato, in quanto integrerebbe, in sostanza, secondo il concessionario, una tassa o un contributo obbligatorio, imposto dalla legge, e quindi un aiuto concesso mediante risorse statali come «aiuto di Stato illegale», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, posto che tale misura non è mai stata oggetto di una previa notifica alla Commissione europea in forza dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Il giudice del rinvio domanda, in secondo luogo, se la determinazione unilaterale della commissione di cui trattasi nei procedimenti principali da parte di Poste Italiane possa essere qualificata come abusiva e quindi vietata in forza dell'articolo 102, primo comma, TFUE. Esso osserva che il concessionario non può esimersi dal pagamento di tale commissione, diversamente rendendosi inadempiente alle obbligazioni su di esso incombenti derivanti dal distinto rapporto giuridico intrattenuto con l'ente locale impositore e avente ad oggetto la riscossione dell'ICI.

Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se osti agli articoli 14 TFUE (già articolo 7D Trattato [CE], poi articolo 16 TCE) e 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 90 Trattato [CE], poi articolo 86, paragrafo 2, TCE) ed all'inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 con l'articolo 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “bancoposta” erogati da [Poste

Italiane] – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di [Poste Italiane] avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario.

Qualora – in risposta al primo quesito – la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli articoli 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 90 Trattato [CE], poi articolo 86, paragrafo 2, TCE) e 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 92 Trattato [CE], poi articolo 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria [per l'assunzione] degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto degli articoli 10, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, decreto presidenziale n. 144/2001, che attribuisce a [Poste Italiane] il potere di determinazione unilaterale dell'importo della "commissione" dovuta dal concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al concessionario/Agente, tenuto conto che [Poste Italiane] con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in [ITL] 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all'1.6.2001.

Se osti all'articolo 102, paragrafo 1, TFUE (già articolo 86 Trattato [CE], poi articolo 82, paragrafo 1, TCE), come interpretato dalla Corte di giustizia (cfr. Corte di giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall'articolo 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale n. 144/2001 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il concessionario (Agente) al pagamento della "commissione", così come unilateralmente determinata e/o variata da [Poste Italiane], non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo prescritto dall'articolo 10, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell'ICI assunta nei confronti dell'ente locale impositore».

#### **Procedimento dinanzi alla Corte**

L'udienza di discussione, fissata inizialmente al 22 aprile 2020, è stata annullata, a causa della crisi sanitaria e delle incertezze che quest'ultima ha fatto gravare sulla data in cui la Corte avrebbe potuto riprendere la sua attività giurisdizionale in condizioni normali; i quesiti posti per risposta orale sono stati trasformati in quesiti per risposta scritta. Poste Italiane, l'Agenzia delle entrate e la Commissione hanno risposto ai quesiti posti entro il termine impartito dalla Corte.

#### **Sulle questioni pregiudiziali**

##### ***Sulla prima e sulla seconda questione***

##### ***Sulla ricevibilità della prima questione***

Poste Italiane sostiene, in via principale, che la prima questione è irricevibile, per il motivo che, da un lato, è impossibile comprenderla nella parte in cui riguarda l'articolo 14 TFUE e, dall'altro, spetta unicamente ai giudici nazionali applicare direttamente i requisiti previsti dall'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

In primo luogo, occorre ricordare che, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 19 dicembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza dell'8 ottobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C-514/19, EU:C:2020:803, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

In secondo luogo, occorre rammentare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, quest'ultima deve fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

A tal riguardo, la Corte può trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedano un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, nel caso di specie, se è vero che la prima questione menziona l'articolo 14 TFUE, essa verte anche sull'articolo 106 TFUE e, più specificamente, sulla nozione di servizio di interesse economico generale, contemplata in tali due articoli, e mira a stabilire, in sostanza, se un'attività come quella riservata a Poste Italiane per la gestione del servizio connesso al conto corrente postale dedicato alla raccolta dell'ICI risponda alle caratteristiche di un siffatto servizio di interesse economico generale. Tale questione verte pertanto sull'interpretazione del diritto dell'Unione e non appare né ipotetica né priva di collegamento con le controversie di cui ai procedimenti principali. La Corte dispone, inoltre, degli elementi necessari per rispondervi.

Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

*Nel merito*

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 106, paragrafo 2, e l'articolo 107 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'attuazione delle norme nazionali che obbligano i concessionari incaricati della riscossione dell'ICI a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane per consentire il versamento di tale imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, mentre tali norme non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

In via preliminare, occorre rammentare che, se è vero che la Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell'Unione, è competente in via esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C-817/18 P, EU:C:2020:637, punto 99 e giurisprudenza ivi citata), tale circostanza non osta a che un giudice nazionale sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «aiuto». Pertanto, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell'Unione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107 TFUE (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C-150/16, EU:C:2017:388, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, al fine di garantire l'effetto utile dell'obbligo di notifica dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato, previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché un esame adeguato e completo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, i giudici nazionali sono tenuti a trarre tutte le conseguenze di una violazione di tale obbligo e ad adottare le misure idonee a porvi rimedio, anche nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto illegale sia un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK, C-445/19, EU:C:2020:952, punto 43).

Occorre altresì precisare che l'esame della questione se la misura di cui trattasi debba essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107 TFUE, che può implicare il controllo del rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), interviene prima dell'esame di una misura di aiuto ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Tale questione, infatti, precede quella volta ad accertare, se del caso, se un aiuto incompatibile con il mercato interno sia nondimeno necessario al compimento della missione conferita al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze dell'8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C-660/15 P, EU:C:2017:178, punto 34, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 102).

Al fine di rispondere alla prima e alla seconda questione occorre quindi esaminare prima di tutto se la misura di cui trattasi nei procedimenti principali debba essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

La qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano soddisfatte quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

Per quanto attiene, in primo luogo, alla condizione relativa all'intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, occorre precisare che la distinzione operata dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE tra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi direttamente concessi dallo Stato e quelli concessi per il tramite di un organismo pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato (sentenza del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C-556/19, EU:C:2020:844, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, devono essere imputabili allo Stato (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Riguardo, innanzitutto, alla condizione relativa all'imputabilità allo Stato di una misura di aiuto, essa richiede di verificare se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell'adozione di tale misura (sentenza del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C-556/19, EU:C:2020:844, punto 23).

Nella specie, dalle ordinanze di rinvio risulta che la misura di cui trattasi nei procedimenti principali è stata istituita attraverso disposizioni di natura legislativa e regolamentare. Infatti, l'obbligo per i concessionari di disporre di un conto corrente presso Poste Italiane per la riscossione dell'ICI è stato istituito dal decreto legislativo n. 504/1992, mentre il diritto, per tale ente, di percepire una commissione per la gestione di tale conto è stato previsto dalla legge

n. 662/1996. In tale contesto, che spetta al giudice del rinvio verificare, la misura che obbliga i concessionari a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane per consentire il versamento dell'ICI da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente può essere considerata imputabile allo Stato.

Riguardo poi alla condizione connessa al trasferimento di risorse statali, occorre precisare che la nozione di «risorse statali» comprende tutti gli strumenti pecuniari di cui le autorità pubbliche possono effettivamente servirsi per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Anche quando le somme corrispondenti alla misura di aiuto non sono permanentemente in possesso dell'Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché siano qualificate come risorse statali (sentenze del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C-556/19, EU:C:2020:844, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione, C-160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

Tenuto conto degli elementi forniti dal giudice del rinvio e del fascicolo di cui dispone la Corte, occorre precisare, a tal riguardo, che una misura mediante la quale imprese, pubbliche o private, sono tenute a un obbligo di acquisto o acquisizione di servizi mediante risorse finanziarie proprie non costituisce un aiuto di Stato. Infatti, tale obbligo non implica, in linea di principio, l'impegno di risorse statali, ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La situazione sarebbe tuttavia diversa nel caso in cui si dovesse considerare che tali imprese sono state incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, per esempio se fossero previsti una ripercussione del costo aggiuntivo generato da tale obbligo di acquisto o acquisizione di servizi integralmente sull'utente finale, il finanziamento di tale costo aggiuntivo attraverso un contributo obbligatorio imposto dallo Stato membro o, ancora, un meccanismo di compensazione integrale di detto costo aggiuntivo (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punti 26 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 68).

Inoltre, anche risorse di società pubbliche possono essere considerate risorse statali quando lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante su tali società, di orientare l'utilizzazione di tali risorse per finanziare, se del caso, vantaggi a favore di altre società (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

Nella specie, dalla normativa nazionale, quale menzionata nelle ordinanze di rinvio, emerge che la misura di cui trattasi nei procedimenti principali può essere intesa nel senso che comporta un obbligo di acquisizione di servizi, dal momento che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, i concessionari hanno l'obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane, per la riscossione dell'ICI presso i contribuenti, e che, in applicazione dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 662/1996, Poste Italiane può percepire commissioni per la gestione di tale conto presso detti concessionari.

A tal riguardo occorre rilevare, innanzitutto, che il solo fatto che i concessionari siano divenuti, nel corso del 2006, società pubbliche non consente di concludere nel senso che l'obbligo di acquisizione di servizi gravante su tali concessionari sia finanziato mediante risorse statali.

Infatti, dagli elementi indicati dal giudice del rinvio non emerge che la misura di cui trattasi nei procedimenti principali sia il risultato dell'esercizio da parte dello Stato della sua influenza dominante su tali società al fine di orientare l'utilizzo delle loro risorse, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 44 della presente sentenza, dal momento che l'obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane, ai fini della riscossione dell'ICI presso i contribuenti, discende da disposizioni regolamentari, e non dall'intervento dello Stato nella politica commerciale di tali concessionari, e che esso è stato applicato ai concessionari in modo simile prima e dopo il 2006, anno durante il quale questi ultimi sono passati sotto il controllo pubblico.

Occorre tuttavia verificare, conformemente a quanto rilevato al punto 43 della presente sentenza, se i concessionari incaricati della riscossione dell'ICI costituiscano imprese incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, il che avverrebbe, in particolare, nel caso in cui esistesse un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi risultanti da tale obbligo.

Gli elementi di cui dispone la Corte non fanno emergere con certezza l'esistenza di un siffatto meccanismo.

Certamente, dalle ordinanze di rinvio emerge che, in forza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, i comuni impositori hanno l'obbligo di pagare una commissione ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI da loro assicurata. Tuttavia, se è vero che tali somme sono palesemente di origine pubblica, nulla indica che esse siano destinate a compensare i costi aggiuntivi che possono risultare, per i concessionari, dal loro obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane e che lo Stato garantisca in tal modo la copertura integrale di tali costi aggiuntivi. Spetta al giudice del rinvio appurare una tale circostanza.

Occorre inoltre rilevare che né dalle ordinanze di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l'eventuale costo aggiuntivo generato dall'obbligo di acquisizione di servizi presso Poste Italiane, di cui trattasi nei procedimenti principali, debba essere integralmente sopportato dai contribuenti o che sia finanziato da un altro tipo di contributo obbligatorio imposto dallo Stato.

Ciò posto, anche se non sembra, prima facie, che le commissioni versate dai concessionari a Poste Italiane, in relazione all'apertura e alla gestione dei conti correnti che essi sono tenuti a possedere presso Poste Italiane, possano essere considerate concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali, spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza, non potendo la Corte effettuare un esame diretto dei fatti relativi alle controversie oggetto dei procedimenti principali.

Per quanto attiene, in secondo luogo, alla condizione in base alla quale l'intervento deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario, occorre ricordare che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio

economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C-706/17, EU:C:2019:407, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

A tal riguardo, la facoltà riconosciuta, da una normativa nazionale, ad un'impresa, di percepire commissioni per la gestione di un servizio di cui essa detiene il monopolio legale può, a priori, essere considerata un vantaggio selettivo a beneficio esclusivo di tale impresa.

Orbene, dalle ordinanze di rinvio nonché dagli altri elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che è attraverso il decreto legislativo n. 504/1992, che ha istituito un monopolio legale a favore di Poste Italiane, che è stato previsto l'obbligo per i concessionari di aprire un conto corrente loro intestato presso tale impresa per ricevere dai contribuenti il versamento dell'ICI. Fino all'adozione del decreto-legge n. 70/2011, Poste Italiane è stata l'unica beneficiaria di tale vantaggio, il quale era stato giustificato dall'ampissima localizzazione degli uffici postali, che consentiva di raggiungere più facilmente i contribuenti.

Ciò posto, occorre rilevare che, alla luce delle circostanze di cui ai procedimenti principali, il giudice del rinvio interpella la Corte, in particolare, sui criteri contenuti nella sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), relativi ai casi di compensazione fornita per l'assunzione, da parte di un'impresa, di obblighi di servizio pubblico.

A tal riguardo la Corte ha giudicato che, nella misura in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 87; dell'8 marzo 2017, *Viasat Broadcasting UK/Commissione*, C-660/15 P, EU:C:2017:178, punto 25, e del 15 maggio 2019, *Achema e a.*, C-706/17, EU:C:2019:407, punto 100).

Conformemente ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), affinché un siffatto intervento possa sfuggire alla qualificazione come «aiuto di Stato» devono ricorrere taluni presupposti. Primo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. Secondo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Terzo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Quarto, quando la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico diretta a selezionare il candidato in grado di fornire tale servizio al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

In ordine alla prima condizione stabilita nella sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), la Corte ha considerato che essa persegue un obiettivo di trasparenza e di certezza del diritto che richiede la compresenza di criteri minimi relativi all'esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate dell'adempimento di tali obblighi. In mancanza di definizione chiara di detti criteri obiettivi, non sarebbe possibile controllare se una specifica attività possa ricadere nella nozione di servizio di interesse economico generale (sentenza del 20 settembre 2018, *Spagna/Commissione*, C-114/17 P, EU:C:2018:753, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

Nella specie, occorre sottolineare che le cause di cui ai procedimenti principali non riguardano i servizi postali offerti da Poste Italiane e che, per quanto concerne la riscossione dell'ICI, il giudice del rinvio distingue tra, da un lato, il rapporto che, mediante una concessione amministrativa, facendo ricorso a una procedura di aggiudicazione di appalto, intercorre tra il comune, ente impositore, e il concessionario incaricato di tale riscossione e, dall'altro, il rapporto di natura privatistica che intercorre tra tale concessionario e Poste Italiane con l'obbligo di detenere un conto corrente postale per detta riscossione e di pagare una commissione per la gestione di tale conto. Le cause di cui ai procedimenti principali riguardano unicamente il secondo di tali due rapporti.

Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, non risulta che, nel suo rapporto con tali concessionari, Poste Italiane sia formalmente tenuta a fornire determinate prestazioni a titolo di obbligo di servizio pubblico, in termini che ne definiscano la natura e la portata con sufficiente precisione.

Al contrario, anche se l'apertura e la gestione dei conti correnti postali a nome dei concessionari figurano tra le attività di attuazione delle modalità di organizzazione e di adempimento del servizio pubblico di riscossione dell'ICI, affidato al concessionario, dalle ordinanze di rinvio, nonché dalle altre informazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, emerge che, ad esclusione dell'obbligo di contrarre con tutti i concessionari, Poste Italiane non è soggetta a più obblighi di quelli che si applicano al settore dei servizi bancari.

In particolare, Poste Italiane resta libera di fissare le proprie tariffe e, a parte detto obbligo di contrarre con i concessionari, nessun elemento specifico differenzia il suo rapporto con questi ultimi da quello che essa intrattiene con gli altri suoi clienti titolari di conti correnti postali. Poste Italiane ha rilevato che, nei confronti dei concessionari, essa intrattiene un comune rapporto di conto corrente e che fornisce da sempre un unico conto corrente postale, la cui offerta di base è la stessa per tutti i clienti. L'Agenzia delle entrate ha altresì confermato che Poste Italiane applicava ai

conti correnti dei concessionari le stesse condizioni economiche che applicava in generale a tutte le altre persone giuridiche.

In tali circostanze, la prima condizione stabilita nella sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), non è soddisfatta nel caso di specie e non occorre esaminare le altre condizioni sancite in tale sentenza, poiché esse sono cumulative.

Ne consegue che il diritto, riconosciuto a Poste Italiane dalla normativa nazionale pertinente, di riscuotere commissioni per la gestione dei conti correnti postali che i concessionari erano tenuti per legge ad aprire a loro nome per ricevere il versamento dell'ICI da parte dei contribuenti può essere considerato un vantaggio selettivo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Per quanto attiene, in terzo luogo, alle condizioni in base alle quali l'intervento deve essere tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza, benché le ordinanze di rinvio non contengano elementi al riguardo, è possibile ritenere, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che esse siano soddisfatte nel caso di specie.

Infatti, innanzitutto, è utile rammentare che, per qualificare una misura nazionale come «aiuto di Stato», non è necessario dimostrare una reale incidenza dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza del 29 luglio 2019, *Azienda Napoletana Mobilità*, C-659/17, EU:C:2019:633, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di determinate imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi tra gli Stati membri, tali scambi devono ritenersi influenzati dall'aiuto. A questo proposito non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite (sentenza del 29 luglio 2019, *Azienda Napoletana Mobilità*, C-659/17, EU:C:2019:633, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, non si può escludere, nel caso di specie, che, obbligando i concessionari a disporre di un conto corrente postale per la riscossione dell'ICI presso i contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di tali conti presso Poste Italiane, la normativa italiana di cui trattasi nei procedimenti principali sia tale da rafforzare la posizione di tale società pubblica rispetto alle imprese sue concorrenti nel settore dei servizi bancari e finanziari e che essa sia anche tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare l'incidenza sull'attività di Poste Italiane e degli altri istituti bancari della misura di cui trattasi nei procedimenti principali, che, almeno fino all'adozione del decreto-legge n. 70/2011, ha riservato a Poste Italiane il vantaggio derivante dall'obbligo per i concessionari di disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso tale impresa per ricevere dai contribuenti il pagamento dell'ICI, ferma restando la possibilità per questi ultimi di effettuarne il pagamento direttamente ai concessionari.

In quarto luogo, occorre rilevare che dalle ordinanze di rinvio emerge che la misura istituita dal decreto legislativo n. 504/1992, diretta a conferire a Poste Italiane il monopolio della gestione dei conti correnti intestati ai concessionari incaricati della riscossione dell'ICI, non è stata oggetto di notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione, alla luce delle indicazioni fornite ai punti da 37 a 70 della presente sentenza, che la misura di cui ai procedimenti principali costituisce un aiuto di Stato, spetterebbe a tale giudice, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, trarre tutte le conseguenze della violazione, nel caso di specie, dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Quanto al resto, occorre rilevare che, nei limiti in cui la prima condizione posta dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415), secondo la quale l'impresa beneficiaria deve essere incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico che siano chiaramente definiti, si applica anche nel caso in cui sia stata invocata la deroga prevista all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 20 dicembre 2017, *Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione*, da C-66/16 P a C-69/16 P, EU:C:2017:999, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non può applicarsi nelle cause di cui ai procedimenti principali, poiché si è constatato, al punto 64 della presente sentenza, che tale condizione non è soddisfatta nella specie. In ogni caso, dal momento che, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, la Commissione è competente in via esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, il giudice del rinvio non è competente ad esaminare se ricorrano i presupposti di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell'ICI sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

### **Sulla terza questione**

Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda se l'articolo 102 TFUE osti a una normativa nazionale che assoggetta i concessionari incaricati della riscossione dell'ICI al pagamento della commissione fissata unilateralmente da Poste Italiane, per la gestione del conto corrente postale che essi sono obbligati ad aprire presso tale società.



Poste Italiane sostiene che tale questione è irricevibile per il fatto che il giudice del rinvio non ha fornito alcuna analisi o delucidazione in merito alle ragioni per le quali la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe conforme all'articolo 102 TFUE. Anche supponendo che la questione sollevata riguardi l'interpretazione dell'articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, tale questione sarebbe comunque irricevibile. Il giudice del rinvio non avrebbe fornito una chiara indicazione del mercato dei servizi interessati, dell'estensione geografica rilevante, del numero di operatori che forniscono i servizi in questione nonché delle loro rispettive quote di mercato.

A tal riguardo, si deve ricordare che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono tanto più nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenze del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C-292/12, EU:C:2013:820, punto 39, e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

Nelle cause di cui ai procedimenti principali, la terza questione mira, in sostanza, a stabilire non solo se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali abbia avuto l'effetto di concedere a Poste Italiane diritti speciali o esclusivi, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, TFUE, ma anche se una siffatta normativa abbia potuto condurre a un abuso di posizione dominante.

Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fornire informazioni precise sulle caratteristiche del mercato rilevante, sulla sua estensione geografica o sull'eventuale esistenza di servizi equivalenti.

In particolare, le ordinanze di rinvio non contengono informazioni che consentano di identificare gli elementi costitutivi di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, nel contesto delle cause di cui ai procedimenti principali. Occorre, a tal riguardo, rilevare che, nonostante le informazioni fornite dai partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte in risposta ai quesiti posti da quest'ultima, non è possibile definire con sufficiente precisione il mercato rilevante a livello dei servizi di cui trattasi nei procedimenti principali e della sua estensione geografica, nonché le quote di mercato detenute dalle diverse imprese operanti su detto mercato, né considerare con certezza che il fatto di obbligare i concessionari a disporre di un conto corrente, per la riscossione dell'ICI, aperto presso Poste Italiane conferisca a quest'ultima una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno.

Le ordinanze di rinvio non chiariscono neppure le ragioni per le quali la normativa italiana di cui trattasi nei procedimenti principali potrebbe condurre Poste Italiane ad abusare della sua posizione.

Poiché la Corte non dispone degli elementi necessari per rispondere in maniera utile, si deve constatare l'irricevibilità della terza questione.

#### **Sulle spese**

Nei confronti delle parti dei procedimenti principali le presenti cause riunite costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

**L'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.**

Regan Ilešič Juhász

Lycourgos Jarukaitis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2021.

Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione

A. Calot Escobar E. Regan

---

\* Lingua processuale: l'italiano.